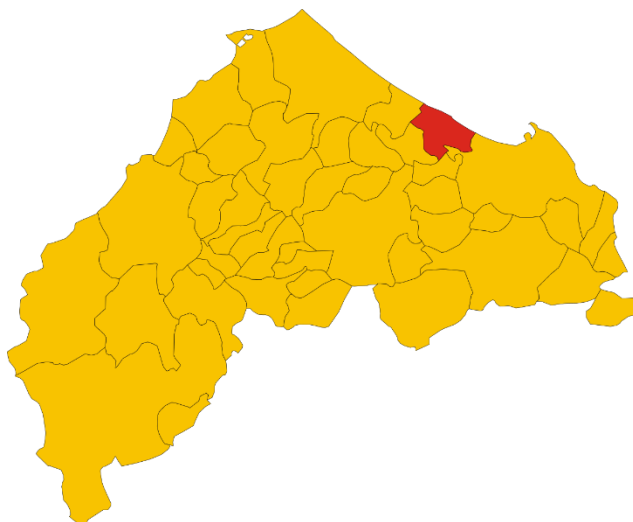




PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

(Provincia di Ancona)



PIANO COMUNALE DI EMERGENZA PER IL RISCHIO INQUINAMENTO AMBIENTALE E COSTIERO

SETTEMBRE 2026

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN)

Piazza Carducci, 4 – Falconara Marittima (AN) – CAP 60015

P.IVA: 00343140422

Centralino Unico: +39 071 91771

e-mail: protocollo@comune.falconara-marittima.an.it

PEC: comune.falconara.protocollo@emarche.it

IL SINDACO (Prof.ssa Stefania Signorini)

IL TECNICO INCARICATO (Ing. Giacomo Mariotti)

INDICE

I SEZIONE: GENERALITA'	3
1. INTRODUZIONE	3
2. PREMESSA	4
3. DEFINIZIONI	4
4. OBIETTIVI DEL PIANO	7
5. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO	7
II SEZIONE: PIANO OPERATIVO EMERGENZA	8
6. ELABORATI CARTOGRAFICI	8
6.1 Linea di costa del Comune di Falconara Marittima	8
6.2 Aree costiere omogenee	8
6.3 Tratti di costa protette da barriere frangi-flutto	8
6.4 Aree protette	9
6.5 Focce dei fiumi e delle immissioni di corsi d'acqua	9
6.6 Aree ad alto valore intrinseco	9
6.7 Aree maggiormente sensibili e/o ad alto valore intrinseco ambientale, paesaggistico, archeologico, economico, turistico, faunistico	9
6.8 Ulteriori aree di particolare pregio	9
7. MODELLI DI INTERVENTO	10
8. PROCEDURA OPERATIVA	12
8.1 Premessa	12
8.2 Segnalazioni	12
8.3 Dichiarazione di Emergenza Locale	12
8.4 Attività di coordinamento a terra	13
8.5 Operazioni a terra	13
8.5.1 Primi accertamenti	14
8.5.2 Analisi del materiale presente sulla zona costiera	14
8.5.3 Perimetrazione dell'area inquinata	14
III SEZIONE: ATTIVITA' SULLA COSTA	15
9. SPIAGGIAMENTO DA IDROCARBURI	15
9.1 Mezzi e metodiche adottabili	15
9.2 Organizzazione degli interventi sulla costa	15

9.2.2 Delimitazione e predisposizione dei moduli di intervento.....	15
9.2.3 Elementi per la individuazione dei moduli di intervento	16
9.2.3.1 Accessi alla spiaggia	16
9.2.3.2 Zone di stoccaggio	16
9.2.4 Moduli	17
9.3 Operazioni di raccolta del materiale spiaggiato	17
9.4 Caratterizzazione del rifiuto	17
9.5 Aree di accumulo in attesa del conferimento	17
9.6 Individuazione dei siti di trattamento smaltimento	18
9.7 Procedure amministrative per garantire l'avvio rapido al trattamento/smaltimento dei rifiuti raccolti	18
9.8 Quantificazione del danno	18
10. SPIAGGIAMENTO DI SOSTANZE DIVERSE DA IDROCARBURI	18
11. Spiaggiamenti particolari	19
IV SEZIONE: RAPPORTI CON L'ESTERNO E RISORSE	20
12. Rapporti con gli organi di informazione	20
13. Risorse	20
13.1 Elenco risorse disponibili	20
13.2 Elenco dei fabbisogni minimi	20
13.3 Elenco delle organizzazioni per la cura degli animali	20
14. NUMERI UTILI	20
Allegato 1: Schema organizzativo di un "Modulo" ideale	21
Allegato 2: Normative sull'inquinamento da altre sostanze nocive	22
Allegato 3: Elenco dei fabbisogni	23

I SEZIONE: GENERALITA'

1. INTRODUZIONE

L'inquinamento ambientale, in senso più generale, può interessare tutte le matrici ambientali (aria, acqua, materiale da riporto, suolo/sottosuolo) a causa di emissioni/sversamenti di sostanze inquinanti. Tali eventi possono coinvolgere la salute della popolazione, quindi ricadono in quegli eventi in cui il Sistema di Protezione Civile è suscettibile di esplicarsi a supporto delle attività dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore.

Si precisa che il rischio inquinamenti marini da idrocarburi è causato principalmente da incidenti alle piattaforme petrolifere e alle navi adibite al trasporto di idrocarburi, ma anche dallo scarico in mare delle acque utilizzate per lavare i serbatoi delle navi cisterna. Il greggio e i prodotti petroliferi formano sulle acque una pellicola impermeabile che impedisce lo scambio di ossigeno tra atmosfera e acqua, causando danni a flora e fauna marina. Oggi durante il trasporto in mare si utilizzano navi cisterna a "doppio scafo" per evitare fuoriuscite in caso di incidenti. Per quanto riguarda le piattaforme vengono adottate le migliori pratiche internazionali per far fronte o eventualmente affrontare adeguatamente ogni tipo di inconveniente.

A fronte del rischio di inquinamento costiero si adotta con D.P.C.M. del 11/10/2022 il *"Piano nazionale di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze pericolose e nocive"* (di seguito Piano Nazionale).

Esso articola gli scenari di evento su tre livelli:

- Livello 1: inquinamento lieve o di media gravità, o potenzialmente tale, senza rappresentare diretta, immediata e consistente minaccia per la costa;
- Livello 2: inquinamento grave, o potenzialmente tale, che per entità, estensione, tipologia di inquinante non può essere fronteggiato con le risorse localmente disponibili e che rappresenta una seria minaccia per la costa;
- Livello 3: inquinamento gravissimo, o potenzialmente tale, che per entità, estensione, tipologia di inquinante richiede la Deliberazione dello Stato di Emergenza nazionale.

Data la particolarità di questo tipo di emergenze, la vulnerabilità degli ecosistemi interessati e la natura delle sostanze da recuperare, si sottolinea l'importanza di attuare nel più breve tempo possibile tutte le operazioni. Le azioni svolte durante l'emergenza sono finalizzate quindi alla difesa della vita umana, alla salvaguardia degli ecosistemi marini costieri e alla salvaguardia degli interessi economici.

Il Comune di Falconara Marittima, alla stregua degli altri 22 Comuni rivieraschi, è esposto ai rischi derivanti dalla dispersione in mare di sostanze inquinanti.

L'intenso traffico navale che si svolge lungo la direttrice adriatica Nord Sud, con circa 2000 passaggi l'anno, oltre agli scambi che avvengono verso la costa orientale dell'Adriatico, da e per Ancona, costituisce un potenziale pericolo dato che circa la metà delle navi in transito trasporta sostanze classificate come "pericolose". Esiste la possibilità statistica che, a seguito di incidenti o eventi dolosi,

idrocarburi o sostanze potenzialmente pericolose per l'uomo e per l'ambiente possano andare ad interessare la zona costiera; è necessario pertanto che gli Enti Territoriali strutturino una risposta rispetto a questa tipologia di emergenza.

Il presente Piano Comunale concerne il pronto intervento per le emergenze da inquinamento della costa e viene redatto in conformità ai recenti indirizzi regionali e al vigente Piano Provinciale.

2. PREMESSA

Il presente Piano, in coerenza con l'intendimento dei citati indirizzi regionali e del Piano Provinciale inquinamento costiero, tende a realizzare il massimo coordinamento con l'Autorità Marittima nell'ipotesi che l'attività in mare non riesca a evitare l'interessamento della zona costiera. Le operazioni e il coordinamento delle attività per il contenimento dell'inquinamento in mare sono, infatti, di competenza dell'Autorità Marittima, che applica il proprio "Piano Operativo di Pronto Intervento Locale contro gli inquinamenti marini da idrocarburi e altre sostanze nocive", approvato dalla Capitaneria di Porto di Ancona.

Il presente Piano riguarda gli interventi da attuare in ambito comunale riconducibili agli eventi di tipo "b" e "c" ai fini dell'attività di protezione civile, così come definiti all'art. 2 della legge 225/1992 e ss. mm. e ii. "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", che recita:

"2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

...

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo."

3. DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le definizioni contenute negli indirizzi regionali approvati con DGR n. 832 del 11.06.12.

Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee, nelle acque marine e nei sedimenti marini ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) (D.Lgs. n.152/2006 parte IV Titolo V articoli 242 e seguenti). La bonifica si intende applicata alle matrici ambientali suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque di falda, acque marine e sedimenti marini. Nel caso specifico delle spiagge anche gli arenili sommersi rientrano nelle matrici oggetto di bonifica.

Calamità: ai fini della Protezione Civile sono eventi calamitosi, le catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Costa o zona costiera: il tratto di territorio compreso tra due limiti ideali:

- il primo ricadente in mare oltre il quale, procedendo verso terra, per scarsa profondità del fondale o per ostacoli naturali, non possono più operare i battelli anti inquinamento ed i mezzi nautici idonei ad azioni di contenimento e recupero meccanico;
- il secondo ricadente a terra, là dove per azione di marea, risacca, o mareggiata, può arrivare il prodotto inquinante sversato in mare.

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti secondo le disposizioni di cui alla lettera bb), comma 1 dell'art.183 del D.Lgs. n.152/2006.

Disinquinamento: tutte le attività e gli interventi messi in atto, di tipo fisico o meccanico, per il recupero dell'area interessata dall'inquinamento finalizzate al suo recupero e alla ripresa delle normali condizioni di vita e di fruizione.

Emergenza in mare: ogni situazione eccezionale caratterizzata dalla presenza di inquinamento o imminente pericolo di inquinamento del mare e delle coste per lo sversamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive e/o pericolose.

Emergenza locale: stato dichiarato formalmente, dal Capo del Compartimento Marittimo, ove il pericolo d'inquinamento o l'inquinamento in atto sia di tale gravità da richiedere l'attivazione di procedure espressamente previste per tale tipo di situazione. In tale ipotesi il Capo del Compartimento Marittimo dà immediata comunicazione al centro Operativo Antinquinamento del Ministero dell'Ambiente e assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del Piano di Pronto Intervento Locale (art. 11, secondo comma, L 979 del 31/12/1982).

Emergenza Nazionale: stato eccezionale la cui dichiarazione è promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministero dell'Ambiente, nel caso in cui l'emergenza locale non sia fronteggiabile con i mezzi che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Ambiente hanno localmente a disposizione; in tale ipotesi il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del Piano di Pronto intervento nazionale (art. 11, quarto comma, L. 979 del 31/12/1982).

Inquinamento - piccolo inquinamento: inquinamento che per le dimensioni e che per il grado di minaccia per le vite umane, per le popolazioni rivierasche e per l'ambiente, può essere facilmente neutralizzato con mezzi e risorse di contenuta consistenza, disponibili localmente.

Inquinamento - medio inquinamento: inquinamento che per l'ampiezza dell'area inquinata e/o per il serio grado di minaccia, per le vite umane per la popolazione rivierasca, per l'ambiente e l'economia della zona colpita, richiede un consistente impiego di mezzi e di materiali, spesso eccedenti le disponibilità locali. Esso può giustificare la dichiarazione e lo stato di emergenza locale.

Inquinamento - grande inquinamento: inquinamento che per l'estrema gravità della minaccia per le vite umane, per le popolazioni rivierasche, per l'ambiente e l'economia della zona colpita, nonché per le sue dimensioni e caratteristiche può essere fronteggiato solo attraverso il ricorso all'adozione di misure eccezionali. Esso può richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

Inquinante marino: idrocarburo o altra sostanza nociva di origine antropica sversato in mare a seguito di incidente marino o nel corso di normali attività operazionali.

Matrici ambientali: suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque marine e sedimenti marini.

Matrici antropiche: scogliere sia emerse che sommerse.

Messa in sicurezza: interventi a carattere di urgenza che sono mirati a rimuovere e/o circoscrivere la fonte di inquinamento, evitare la diffusione dei contaminati ed impedire il contatto diretto con la popolazione.

Modulo o area costiera unitaria di intervento: area delimitata in prossimità della costa all'interno della quale sono organizzati gli interventi sul territorio finalizzati a:

- garantire la sicurezza del personale che opera;
- consentire il transito e lo stazionamento dei mezzi meccanici utilizzati per le attività di disinquinamento;
- permettere la raccolta e lo stoccaggio temporaneo del prodotto spiaggiato;
- consentire le operazioni di decontaminazione;
- ridurre al minimo l'impatto sul territorio delle attività di bonifica.

Operazioni a terra: tutte quelle attività che vanno dalla raccolta del prodotto inquinante "in zone costiere" allo stoccaggio provvisorio ed al successivo avvio allo smaltimento o al recupero.

Recupero: insieme delle operazioni, previste dalle azioni di bonifica, finalizzate al possibile riutilizzo delle matrici inquinate.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (Art.184, comma 2, lettera d) del D.Lgs 152/2006).

Rifiuti urbani: ai fini dei presenti indirizzi sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (D.Lgs. 152/2006).

Rimozione meccanica: l'attività tesa a rimuovere l'inquinamento dalla zona dello sversamento o dalle zone inquinate utilizzando apparecchiature e sistemi meccanici specifici.

Smaltimento: complesso di operazioni, previste dalle azioni di bonifica, finalizzate al deposito finale in discarica.

Spiaggiamento: deposizione del materiale inquinante sulla costa per azione della marea, della risacca, della mareggiata e delle correnti marine.

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B) parte IV, nonché le attività di recupero consistenti nella messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'Allegato C parte IV D.Lgs. n.152/2006.

Zona costiera: vedi costa.

4. OBIETTIVI DEL PIANO

Il Piano predispone le misure atte a fronteggiare, in emergenza e con la massima rapidità, lo spiaggiamento di sostanze inquinanti provenienti da qualsiasi fonte, di provvedere alle successive attività di disinquinamento delle aree interessate e alla corretta gestione dei rifiuti raccolti.

Le azioni svolte durante l'emergenza sono finalizzate alla:

1. difesa della vita umana;
2. salvaguardia degli ecosistemi costieri;
3. salvaguardia degli interessi economici.

5. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO

Il Piano inquinamento costiero si applica sulla costa o zona costiera in situazioni di emergenza ambientale, in tutti i casi in cui l'inquinamento dal mare raggiunga la zona costiera. L'area di interesse lungo la costa del Comune di Falconara Marittima è quella compresa tra le barriere frangiflutto e la spiaggia, laddove, per azione di marea, risacca o mareggiata, può arrivare prodotto inquinante.

II SEZIONE: PIANO OPERATIVO EMERGENZA

6. ELABORATI CARTOGRAFICI

6.1 Linea di costa del Comune di Falconara Marittima

La linea di costa del Comune di Falconara Marittima si sviluppa per una lunghezza di 6,91 km dal confine con il Comune di Ancona a Sud al confine con il Comune di Montemarciano a Nord. La continuità della costa è interrotta dalla presenza dello stabilimento industriale API, protetto dal mare da una scogliera frangiflutto. Immediatamente al confine Nord dello stabilimento API si trova la foce del Fiume Esino. La spiaggia è delimitata verso monte dalla presenza della linea ferroviaria che corre parallela ad essa ad una distanza variabile tra circa 45 e 300 m dalla battigia.

6.2 Aree costiere omogenee

La costa di Falconara si può suddividere, da Sud verso Nord, nelle seguenti tipologie, tra quelle indicate al p.to 6.2 degli indirizzi regionali, per caratteristiche geomorfologiche e per natura del substrato, come visibile nella planimetria allegata (TAV 1):

- a. spiaggia sabbiosa dal confine SUD fino all'altezza della Stazione Ferroviaria per una lunghezza di 2.240 m circa;
- b. spiaggia sabbiosa con ghiaia dall'altezza della Stazione Ferroviaria fino a circa 130 m metri a Nord del primo cavalcavia ferroviario per una lunghezza di 470 m circa;
- c. spiaggia ghiaiosa da 130 metri a Nord del primo cavalcavia ferroviario fino allo stabilimento API per una lunghezza di 650 m circa;
- d. scogliere di fronte allo stabilimento API e fino alla foce del Fiume Esino (tratto non accessibile liberamente) per una lunghezza di 1.350 m circa;
- e. ciottolosa con sabbia dalla foce del Fiume Esino allo stabilimento ex Montedison per una lunghezza di 1.620 m circa;
- f. scogliera dallo stabilimento ex Montedison al confine con NORD per una lunghezza di 560 m circa.

All'interno delle suddette tipologie sono presenti spiagge balneari con installazioni in particolare nel tratto distinto dalla lettera a. "spiaggia sabbiosa". Non sono presenti porticcioli turistici né porti per attività di pesca né aree occupate da impianti di molluschicoltura e acquacoltura.

6.3 Tratti di costa protette da barriere frangi-flutto

Tutta la costa è protetta dalle barriere frangiflutto tranne il tratto sopra individuato con la lettera f. "scogliera dallo stabilimento ex Montedison al confine con NORD". Le barriere si trovano ad una distanza compresa tra i 100 e i 200 m dalla costa.

6.4 Aree protette

Non sono presenti aree protette.

6.5 Foce dei fiumi e delle immissioni di corsi d'acqua

Lungo il litorale falconarese sono presenti le seguenti immissioni in mare di corsi d'acqua, da SUD verso NORD:

- fosso Castellaraccia (dopo l'attraversamento dell'area API, lato Villanova);
- fosso Rigatta (dopo l'attraversamento dell'area API);
- fosso Caserme;
- foce del Fiume Esino;
- fosso Nuovo (presso Marina di Rocca Priora);
- fosso Case Bruciate (a confine comunale Nord).

6.6 Aree ad alto valore intrinseco

La zona a più alto valore ambientale è quella della foce del Fiume, di grande valenza naturalistica e paesaggistica.

6.7 Aree maggiormente sensibili e/o ad alto valore intrinseco ambientale, paesaggistico, archeologico, economico, turistico, faunistico

La foce del Fiume Esino rappresenta una zona di pregio naturalistico per la presenza di avifauna caratteristica di fiume come l'airone cenerino o l'airone rosso.

Dal punto di vista turistico la zona SUD è quella servita da stabilimenti balneari con attrezzature sull'arenile, bar e ristoranti e pertanto quella che potrebbe maggiormente risentire di una restrizione alla fruibilità della spiaggia. Sono presenti, sempre lungo la zona SUD, due manufatti storici costituiti da vecchi stabilimenti balneari. Nel tratto di litorale immediatamente a Sud della Foce del Fiume Esino è presente l'insediamento industriale API, che si sviluppa per un tratto di 1.350 m di lunghezza fronte mare. L'insediamento è soggetto alla normativa sul Rischio di incidente rilevante ed è stato approvato dal Prefetto il Piano di Emergenza Esterno (Decreto Prefettizio n. 48823 del 2010) nel quale, al punto 1.3.2.e) è previsto lo scenario di "Rilascio liquido di idrocarburi in mare da terminali marittimi di carica/discarica navi."

6.8 Ulteriori aree di particolare pregio

Il Comune di Falconara M.ma non possiede, lungo la fascia costiera, ulteriori aree botanico vegetazionali, faunistiche, economiche oltre a quanto sopra descritto.

7. MODELLI DI INTERVENTO

Gli scenari di evento, definiti secondo i livelli precedentemente presentati, saranno fronteggiati secondo i relativi modelli di intervento di seguito sintetizzati:

- Livello 1: il modello di intervento relativo è regolamentato dai Piani Operativi Locali (POL) dei Compartimenti Marittimi ed eventualmente dai Piani di Coordinamento delle Direzioni Marittime (nel caso in cui l'inquinamento dovesse interessare più Compartimenti). La situazione può essere gestita a livello locale con le risorse ivi disponibili;
- Livello 2: è oggetto di regolamentazione nel Piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti da idrocarburi e da altre sostanze pericolose e nocive del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) di cui al D.M. 389 del 13/10/2022. Tale Piano viene attivato a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza locale da parte del Capo del Compartimento Marittimo interessato. Parallelamente vengono attuate tutte le misure previste dai Piani Provinciali di protezione civile qualora l'inquinamento giunga sulla costa. Nel caso in cui l'emergenza non sia più fronteggiabile con i mezzi e le risorse territoriali impiegate, può essere disposto lo stato di mobilitazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 1/2018 (Codice di Protezione Civile).
- Livello 3: l'inquinamento risulta essere per entità, estensione e tipologia tale da richiedere l'impiego di risorse straordinarie attraverso la Deliberazione dello Stato di Emergenza nazionale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 1/2018. L'intervento è regolamentato da suddetto Piano nazionale.

Per le emergenze di Livello 2 e Livello 3, essendo presente una minaccia alla costa o un diretto coinvolgimento di essa da parte dell'inquinamento, vengono individuate le azioni fondamentali che devono essere attuate dagli organi territoriali e periferici.

In particolare, per gli scenari di livello 2:

- il Capo di Compartimento Marittimo, dichiarata l'Emergenza Locale (Livello 2) si attiene al Piano del MiTE assicurando un continuo flusso di dati e informazioni;
- il Prefetto attiva le misure da adottare per i tratti di costa minacciati secondo il Piano Provinciale di protezione civile raccordandosi con i Sindaci interessati all'emergenza;
- La Regione assicura l'impiego delle risorse regionali e se necessario chiede il supporto al Dipartimento di Protezione Civile;
- Il Sindaco assicura lo svolgimento delle attività di informazione ed assistenza alla popolazione e concorre alle attività per la gestione dell'emergenza.

Per gli scenari di livello 3:

- Il Prefetto prosegue all'attuazione delle misure già poste in essere sui tratti di costa interessati coordinando forze statali e le relative strutture periferiche, in raccordo con Regione e Dipartimento Protezione Civile;

- La Regione continua ad assicurare l'impiego delle risorse regionali;
- Il Sindaco assicura lo svolgimento delle attività di informazione e assistenza alla popolazione e concorre alle attività per la gestione dell'emergenza.

Come si evince dal Piano Nazionale, le attività fondamentali dei Comuni riguardano l'informazione e l'assistenza alla popolazione. Queste attività risultano imprescindibili per una corretta gestione dell'emergenza e per ridurre al minimo l'impatto sulla popolazione interessata.

L'informazione alla popolazione si delinea su vari livelli e in tempi diversi rispetto alla gestione effettiva dell'emergenza. Molte attività infatti sono propedeutiche alla prevenzione del rischio inquinamento, di seguito alcuni esempi:

- Campagne di sensibilizzazione sul rischio;
- Informazione sui contenuti del Piano di Protezione Civile comunale;
- Illustrazione dei comportamenti da adottare in caso di emergenza;
- Formazione e addestramento secondo criteri e modalità generali stabiliti dal Dipartimento di Protezione Civile.
- Esercitazioni ai diversi livelli territoriali come da Direttiva P.C.M. del 30/04/2021.

In emergenza, l'informazione alla popolazione si esplica come segue:

- Diffusione delle informazioni sull'evoluzione dell'emergenza;
- Informazioni sulle operazioni svolte;
- Elementi utili e di interesse al cittadino;
- Rapporti con gli organi di stampa, coordinandosi con il Dipartimento di Protezione Civile, puntando ai media più prossimi e popolari nel territorio Comunale.

Tutte le informazioni dovranno essere diffuse nelle modalità il più possibile integrate tra loro e multi-canale (es. siti web istituzionali, canali social e APP, istituzione di eventuali numeri verde, incontri informativi, diffusione di materiale informativo).

8. PROCEDURA OPERATIVA

8.1 Premessa

Riguardo alle procedure operative a livello comunale, in sintesi, se il prodotto inquinante arriva a interessare la zona costiera viene attivato il Piano Comunale di Protezione Civile relativo al tratto di costa interessata. Se, per gravità o perché l'inquinamento interessa più Comuni costieri, si attiva quanto disposto dalla pianificazione vigente a livello provinciale.

Le operazioni conseguenti saranno approntate attivando il Piano Comunale se l'emergenza può essere affrontata con i soli mezzi comunali. Tali operazioni sono esemplificate in: operazioni a terra di primo intervento, primi accertamenti col supporto di ARPAM e dell'Autorità Marittima competente, analisi degli inquinanti da parte di ARPAM, perimetrazione delle aree interessate.

Il Sindaco provvede all'allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo, con particolare riferimento alle persone con fragilità. Egli provvede quindi a predisporre le opportune barriere per impedire l'accesso al personale non autorizzato alle aree interessate dall'inquinamento e disporrà dell'interdizione/limitazione d'uso del mare e della costa per finalità produttive, alimentari e ludiche.

In caso non fossero sufficienti i mezzi e le risorse approntate dal Comune, gli interventi verranno attuati sulla base di quanto indicato nel Piano Provinciale di protezione civile.

Tutte le attività messe in atto dal Sindaco sopra elencate dovranno comunque essere sempre supportate dalle autorità competenti per i livelli territoriali superiori al Comune di riferimento.

8.2 Segnalazioni

Chiunque individui o abbia notizia della presenza di sostanze inquinanti in mare o sulla costa deve avvisare l'Autorità Marittima chiamando il Numero verde 1530.

8.3 Dichiarazione di Emergenza Locale

L'Autorità Marittima, ricevuta la notizia o acquisita direttamente l'informazione relativa al pericolo di inquinamento, in mare o sulla costa, dà attuazione al proprio Piano Operativo di Pronto Intervento Locale. Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio, ai sensi dell'art. 11 secondo comma della L. 979 del 31.12.1982, dichiara l'emergenza locale dandone immediata comunicazione al Centro Operativo Antinquinamento del Ministero dell'Ambiente, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del Piano Operativo di Pronto Intervento Locale. Informa, tra gli altri, il Sindaco e la Sala Operativa (SOUP) Regionale che attiva le proprie procedure interne.

Nell'eventualità che l'inquinamento raggiunga la costa viene attivato il presente Piano Comunale e il Piano Provinciale, a seconda dell'estensione o della gravità dello spiaggiamento. Nei Piani Provinciali sono previste, in questo ambito operativo, tre fasi corrispondenti a differenti livelli di emergenza:

Attenzione: segnalazione di presenza in mare di idrocarburi o altre sostanze inquinanti o comunque dannose per la salute umana o gli ecosistemi che merita di essere tenuta sotto osservazione ma per la quale non è necessario prendere al momento ulteriori misure.

Preallarme: segnalazione di un imminente pericolo di inquinamento della costa determinato dalla presenza in mare di idrocarburi o altre sostanze comunque dannose per la salute umana, o per gli ecosistemi o per le attività economiche che, qualora raggiungano la costa, per quantità o grado di pericolosità, possono provocare danni.

Allarme: evento calamitoso in atto con inquinamento di zone costiere determinato da idrocarburi o altre sostanze comunque dannose per la salute umana, gli ecosistemi e le attività economiche. Per ciascuna fase operativa in situazione di: attenzione, preallarme e allarme, i Piani Provinciali inquinamento costiero stabiliscono specifici flussi di informazione finalizzati ad una efficace ed efficiente gestione dell'emergenza.

8.4 Attività di coordinamento a terra

In caso di dispersione in mare di sostanze inquinanti, qualora le azioni condotte dalle Autorità Marittime non abbiano potuto evitare che le sostanze arrivino ad interessare la zona costiera, gli Enti Territoriali devono mettere in atto gli interventi emergenziali di contenimento e di rimozione del materiale che raggiunge la zona costiera, a partire dal tratto di territorio ricadente in mare dove, per scarsa profondità del fondale o per ostacoli naturali, non possono più operare i battelli anti inquinamento ed i mezzi nautici delle Autorità Marittime.

Se il prodotto inquinante arriva a interessare la costa viene attivato il Piano Comunale relativo al tratto di costa interessata.

Se, per gravità o perché l'inquinamento interessa più comuni costieri, si attiva il Piano Provinciale Inquinamento Costiero. In tal caso, gli interventi a terra vengono attuati sulla base del Piano Provinciale Inquinamento Costiero della Provincia di Ancona ed in accordo con quanto stabilito dai Piani Provinciali di Protezione Civile. La pianificazione provinciale stabilisce la costituzione del Comitato Provinciale di Protezione civile. È il Comitato Provinciale l'organismo collegiale che svolge le attività di previsione, prevenzione e gestione degli allarmi, presieduto dal Prefetto o dal Presidente della Provincia di Ancona, secondo il modello organizzativo previsto nel DGR 1388 del 24 ottobre 2011 punto 3.2 e s.m.i.

Avuta segnalazione di un evento calamitoso in atto in mare o ricevuta segnalazione della presenza di sostanze spiaggiate tali da configurare un evento calamitoso, l'Autorità responsabile di Protezione Civile attiva il Piano, ne coordina l'attuazione e si avvale del supporto delle specifiche strutture regionali del settore di intervento che mettono a disposizione i propri esperti.

8.5 Operazioni a terra

Se l'emergenza può essere affrontata con i soli mezzi comunali viene attivato il presente Piano Comunale con le modalità indicate nei paragrafi seguenti.

Il Sindaco, secondo quanto stabilito dalla L. 225/92 e ss. mm. e ii. art. 15 comma 3, è l'Autorità Comunale di Protezione Civile che, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento degli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto/Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta Regionale.

Il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, stabilisce le strategie di primo intervento con l'eventuale supporto della SOUP, di tecnici ed esperti regionali dato che le attività da organizzare sulla linea di costa sono complicate dalla marea, dalla risacca, dal moto ondoso e dalle interazioni fra materiale spiaggiato e substrato; adotta gli interventi necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate e individua le azioni immediate da condurre sulla costa. Gli interventi adottati dovranno mirare al recupero dell'area, tenendo nella massima considerazione la minimizzazione dell'impatto che le diverse tecniche possono avere sulle matrici ambientali coinvolte. Quando l'evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto/Presidente della Provincia, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'Autorità Comunale di Protezione Civile in base alla L.225/92 e ss.mm. e ii. art. 15 comma 4.

8.5.1 Primi accertamenti

Il Sindaco avvalendosi del personale tecnico comunale con il supporto ARPA e coordinandosi con l'Autorità Marittima, provvede ad effettuare i rilievi dell'area interessata dall'inquinamento individuando:

- data e ora;
- localizzazione dell'area interessata;
- importanza dell'inquinamento;
- quantità e qualità stimate;
- altre informazioni utili alla determinazione del danno.

8.5.2 Analisi del materiale presente sulla zona costiera

L'ARPAM provvede ad effettuare le determinazioni analitiche sul materiale presente in mare e/o sulla zona costiera e alla effettuazione degli opportuni rilievi per una prima determinazione speditiva dei quantitativi di materiale spiaggiato.

8.5.3 Perimetrazione dell'area inquinata

Il Sindaco, avuta notizia dell'evento ed effettuati i primi accertamenti, attiva il COC (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, costituito con Delibera di Giunta Comunale n. 211 del 30.07.2010) che, si coordina con l'ARPAM e provvede alla prima individuazione delle aree inquinate, mediante:

- **transennamento dell'area** per impedire l'accesso al personale non autorizzato alle aree interessate dall'inquinamento;
- **emissione dei provvedimenti** urgenti di divieto di accesso alle aree interessate e, se necessario sulla base dei dati disponibili, di divieto di pesca.

III SEZIONE: ATTIVITA' SULLA COSTA

9. SPIAGGIAMENTO DI IDROCARBURI

9.1 Mezzi e metodiche adottabili

Per quanto riguarda le possibili metodiche di intervento adottabili per i diversi substrati della costa si rimanda a quanto indicato nel Piano Provinciale Inquinamento Costiero della Provincia di Ancona, negli indirizzi regionali approvati con DGR n. 832 del 11.06.12 e alle indicazioni tecniche che saranno fornite da ARPA Marche, dai tecnici della Regione Marche e, qualora necessario, da ISPRA.

9.2 Organizzazione degli interventi sulla costa

Le operazioni di rimozione dei prodotti inquinanti spiaggiati lungo la costa sono attività estremamente delicate e complesse. Un intervento proficuo e di qualità deve tenere conto di alcuni aspetti fondamentali:

- assicurare la massima sicurezza operativa del personale addetto, che si trova ad operare a contatto con materiale nocivo e pericoloso;
- delicatezza e fragilità dell'ecosistema;
- difficoltà connesse allo smaltimento del materiale inquinante recuperato.

9.2.2 Delimitazione e predisposizione dei moduli di intervento

Al fine di ottimizzare l'organizzazione degli interventi operativi lungo la linea di costa e tenendo conto della necessità di raccogliere, accumulare ed avviare a smaltimento il materiale raccolto riducendo al minimo ulteriori contaminazioni nel corso della movimentazione del materiale sul litorale del Comune, si individuano aree nell'ambito delle quali razionalizzare le operazioni di recupero, denominate **“moduli di intervento”**.

Ogni modulo rappresenta l'area unitaria all'interno della quale opera la squadra o le squadre addette all'intervento in quel settore. L'organizzazione interna del modulo è finalizzata a canalizzare ed a minimizzare i percorsi del personale addetto per limitare gli imbrattamenti di aree esterne all'area inquinata ed a garantire la sicurezza degli operatori.

Le dimensioni dei moduli individuati tengono conto della natura della costa, delle infrastrutture presenti, della tipologia delle tecniche adottabili, e di tutti i fattori che possano influire sulle modalità operative come i sottopassi e gli accessi alle aree di stoccaggio.

Il Modulo deve prevedere:

- via di entrata / uscita pedonale e via di entrata / uscita carrabile;
- stazione di decontaminazione;
- percorsi pedonali di accesso all'area di lavoro;

- aree a servizio del personale (area riposo, presidio sanitario, magazzino, sala comando);
- **zona di stoccaggio** temporaneo, adeguatamente impermeabilizzata.

Il tutto secondo lo schema in ALLEGATO 1.

Ogni modulo può essere ulteriormente suddiviso in aree di intervento in ciascuna delle quali opererà una squadra operativa.

L'estensione ottimale di un modulo non dovrebbe superare i 500 metri circa.

La esatta identificazione dei moduli di intervento può essere realizzata solo in base alla estensione dell'evento. In ogni caso, vista la natura della costa falconarese e vista la reale disponibilità di accessi carrabili al litorale, in alcune parti molto scarsa, in via preventiva e fatta salva ogni valutazione da effettuare in base alle caratteristiche e all'estensione dell'evento, viene effettuata un'analisi degli elementi salienti per la pianificazione e una individuazione preliminare dei moduli.

Per ogni modulo sarà individuato un responsabile.

Il modulo costituisce "punto di coordinamento avanzato" il cui responsabile si coordina con il COC.

9.2.3 Elementi per la individuazione dei moduli di intervento.

9.2.3.1 Accessi alla spiaggia

I principali accessi alla spiaggia sono i seguenti:

- 1) zona SUD: l'accesso alla spiaggia è costituito dal sottopassaggio all'altezza di Via Goito;
- 2) zona CENTRO-SUD: un ulteriore accesso è costituito, previo accordo con RFI, dall'ex passaggio a livello ferroviario presente circa all'altezza di via Trieste;
- 3) zona VILLANOVA: l'accesso alla spiaggia è costituito dal sottopasso di Via Monti e Tognetti;
- 4) zona NORD: l'accesso alla spiaggia è costituito dal sottopasso ferroviario sulla strada che collega la S.S.16 Adriatica al Lungomare Rocca Priora.

9.2.3.2 Zone di stoccaggio

Nella zona **1**, corrispondente a spiaggia sabbiosa, il tratto è continuo e in caso di necessità è possibile organizzare una via di transito con mezzi leggeri tra il retro degli stabilimenti balneari e il muro della ferrovia (tranne due punti di discontinuità, all'altezza degli stabilimenti "la Vela" e ex "Piattaforma Bedetti" ove occorre bypassare i manufatti presenti, attrezzando una via sulla parte frontale dei manufatti), che conduca agli accessi 1) e 2) come sopra individuati.

All'interno della zona **1** è possibile individuare (si veda planimetria TAV. 1): una prima area di stoccaggio all'altezza del sottopassaggio (area 1° di circa mq 900 disponibili); una seconda presso Palombina Vecchia, ove è presente un tratto di spiaggia libera (area 1b di circa mq 600 disponibili).

Per la zona **2** l'area di stoccaggio viene individuata in corrispondenza della fine di Via Monti e Tognetti, area denominata ex tiro a volo, (Foglio 4 Map. 1458) dove è situato l'edificio comunale che ospita la Lega Navale. L'area presenta una disponibilità di circa mq 900.

Per la zona **3** le aree di stoccaggio possono essere individuate all'inizio e al termine del Lungomare di Rocca Priora (aree 3a e 3b di circa mq 2000 e 1600 disponibili).

Lo stoccaggio deve essere realizzato come segue:

- suddivisione delle varie tipologie di rifiuto che dovessero rinvenirsi (ad es. sabbia e ghiaia imbrattata, legname, materiali plastici);
- adeguata impermeabilizzazione dell'area al fine di prevenire diffusione di contaminazione; l'impermeabilizzazione può essere ottenuta mediante l'utilizzo di teli in materiale plastico resistente chimicamente alle sostanze con cui si può trovare in contatto;
- l'area deve essere dotata di pendenza minima al fine di convogliare al piede le acque di percolazione, che devono essere raccolte e convogliate per lo smaltimento;
- il materiale stoccato deve essere protetto dalle intemperie. È possibile l'uso di cassoni scarrabili, serbatoi, o altra forma di contenitori, purché presentino requisiti idonei di resistenza alle sostanze chimiche. Essi vanno comunque posti in bacini di contenimento impermeabili o pavimentati.

9.2.4 Moduli

Lungo il litorale di Falconara sono stati individuati, in via preliminare n. 12 moduli (TAV. 1).

9.3 Operazioni di raccolta del materiale spiaggiato

Nella fase emergenziale il Comune provvede alla raccolta del materiale con l'eventuale supporto fornito dall'Autorità Provinciale di Protezione Civile e delle organizzazioni di volontariato tenendo conto della necessità di minimizzare la produzione di rifiuti e di minimizzare l'impatto ambientale derivante dalle stesse operazioni di bonifica con l'obiettivo di ridurre al minimo i successivi interventi di rinaturalizzazione delle aree interessate dalle operazioni.

La fase di rimozione del materiale spiaggiato si configura come una eliminazione del pericolo presente ed è preliminare alle successive verifiche ed adempimenti in ossequio alla normativa ambientale (D. Lgs. 152/06 parte IV).

9.4 Caratterizzazione del rifiuto

Il materiale spiaggiato frammisto al materiale in posto (sabbia, ghiaia, ciottoli, ecc.) imbrattato costituisce rifiuto. L'ARPAM provvede ad effettuare le determinazioni analitiche per la caratterizzazione dei rifiuti accumulati sulla spiaggia e della loro eventuale pericolosità ai fini della loro classificazione.

9.5 Aree di accumulo in attesa del conferimento

Al fine di garantire la rapidità dell'intervento e liberare le aree di stoccaggio è stata individuata un'area di accumulo intermedio, indicata nella planimetria e ubicata in Via Flaminia. L'area, distinta

al Catasto Terreni al Foglio 4 particella 80, è di proprietà comunale, si estende per circa 9.000 mq e offre le caratteristiche di essere delimitata e di avere un accesso controllato.

Per quanto riguarda il trasporto del materiale contaminato, trattandosi di rifiuti potenzialmente pericolosi, va effettuato da Ditte Autorizzate e iscritte all'Albo Gestori Ambientali, tuttavia in caso di emergenza è possibile ricorrere, se necessario, alla gestione in deroga mediante ordinanza apposita, prevista dall'art 191 D. Lgs. 152/06.

9.6 Individuazione dei siti di trattamento smaltimento

I rifiuti non pericolosi raccolti e accumulati nelle aree di stoccaggio e/o di accumulo temporaneo vanno inviati agli impianti di conferimento autorizzati qualora non fosse possibile sottoporli ad operazioni di recupero. I rifiuti pericolosi vanno avviati agli impianti di trattamento /smaltimento finale individuati negli elenchi provinciali. Tale elenco è riportato nel Piano Provinciale Inquinamento Costiero. Il trasporto dall'area di stoccaggio al sito di destinazione deve essere effettuato unicamente da Ditta autorizzata, come sopra già specificato.

9.7 Procedure amministrative per garantire l'avvio rapido al trattamento/smaltimento dei rifiuti raccolti

Per supportare il Sindaco nella gestione dei rifiuti raccolti e per garantire un rapido avvio al trattamento/smaltimento è possibile anche il ricorso ad eventuali Ordinanze in deroga ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006.

Nel Piano Provinciali Inquinamento Costiero della Provincia di Ancona sono riportati fac-simile di atti amministrativi da adottare da parte degli Enti Locali.

9.8 Quantificazione del danno

Il Sindaco provvede, attraverso la apposita funzione del COC, affinché, dopo l'attivazione del Piano, già nelle fasi preliminari vengano raccolti i dati, gli elementi, le informazioni e le immagini utili per una eventuale successiva quantificazione del danno anche attraverso la compilazione di schede specifiche.

10. SPIAGGIAMENTO DI SOSTANZE DIVERSE DA IDROCARBURI

Lo sversamento in mare e l'eventuale spiaggiamento di sostanze chimiche e/o nocive diverse dagli idrocarburi può non essere affrontato con le stesse modalità adottate per gli idrocarburi a meno che esse non siano assimilabili per caratteristiche di insolubilità, volatilità e non reattività con l'acqua (Piano Nazionale punto 5.2).

Infatti l'elevato numero di prodotti nocivi trasportati via mare ed il loro diverso comportamento una volta immessi nell'ambiente a seguito di un incidente, rende impossibile una pianificazione per ciascuno dei casi verificabili.

Nell'eventualità che si verifichi un interessamento della zona costiera, nell'ambito della pianificazione degli interventi a terra, sarà necessario acquisire il maggior numero di informazioni e in via preliminare, trattandosi di sostanze sconosciute, vanno attivati i Vigili del Fuoco.

Per il reperimento delle informazioni ci si può avvalere:

a livello locale: del chimico del porto, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, degli Istituti Universitari, delle società produttrici, dell'ARPAM;

a livello centrale: delle banche dati del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; dell'ISPRA quale soggetto istituzionalmente competente al rilascio di pareri ed informative tecniche a corredo di provvedimenti operativi da adottare; delle banche dati del comparto industriale;

a livello Europeo/Mediterraneo: del R.E.M.P.E.C. (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea) di Malta; delle eventuali altre banche dati, contattabili attraverso il MIC (Monitoring Information Centre); della Commissione Europea a cura degli organi centrali (Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

I principali riferimenti normativi in materia di sostanze nocive sono riportati in allegato 2.

11. Spiaggiamenti particolari

Per spiaggiamenti particolari che per loro natura, dimensione o quantità non possono essere raccolti come normali rifiuti, il Sindaco, sentiti gli esperti del settore, adotta le opportune iniziative per la loro corretta raccolta, trattamento, smaltimento o individua adeguate strategie per minimizzare il loro impatto sull'ambiente.

IV SEZIONE: RAPPORTI CON L'ESTERNO E RISORSE

12. Rapporti con gli organi di informazione

Il Sindaco indica il responsabile della funzione rapporti con gli organi di informazione per le comunicazioni riguardanti l'evento specifico.

13. Risorse

13.1 Elenco risorse disponibili

Per quanto riguarda le risorse disponibili in termini di mezzi, attrezzature, organizzazioni di volontariato, assistenza sanitaria e veterinaria, censimento danni, e quant'altro necessario si faccia riferimento agli Allegati 5 e 5-bis del Piano di Emergenza.

13.2 Elenco dei fabbisogni necessari

Il Piano Comunale individua i fabbisogni in termini di mezzi e attrezzature da acquisire in fase di emergenza, necessarie per garantire una prima risposta alle emergenze riguardanti la zona costiera. Tale elenco può costituire un riferimento nella programmazione dei fabbisogni dei vari Enti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze (allegato 3). Si evidenzia in particolare la necessità di operare appositi percorsi formativi per tecnici comunale e volontari.

13.3 Elenco delle organizzazioni per la cura degli animali

Per l'elenco delle organizzazioni per la cura degli animali si rimanda al Piano Provinciale della Provincia di Ancona.

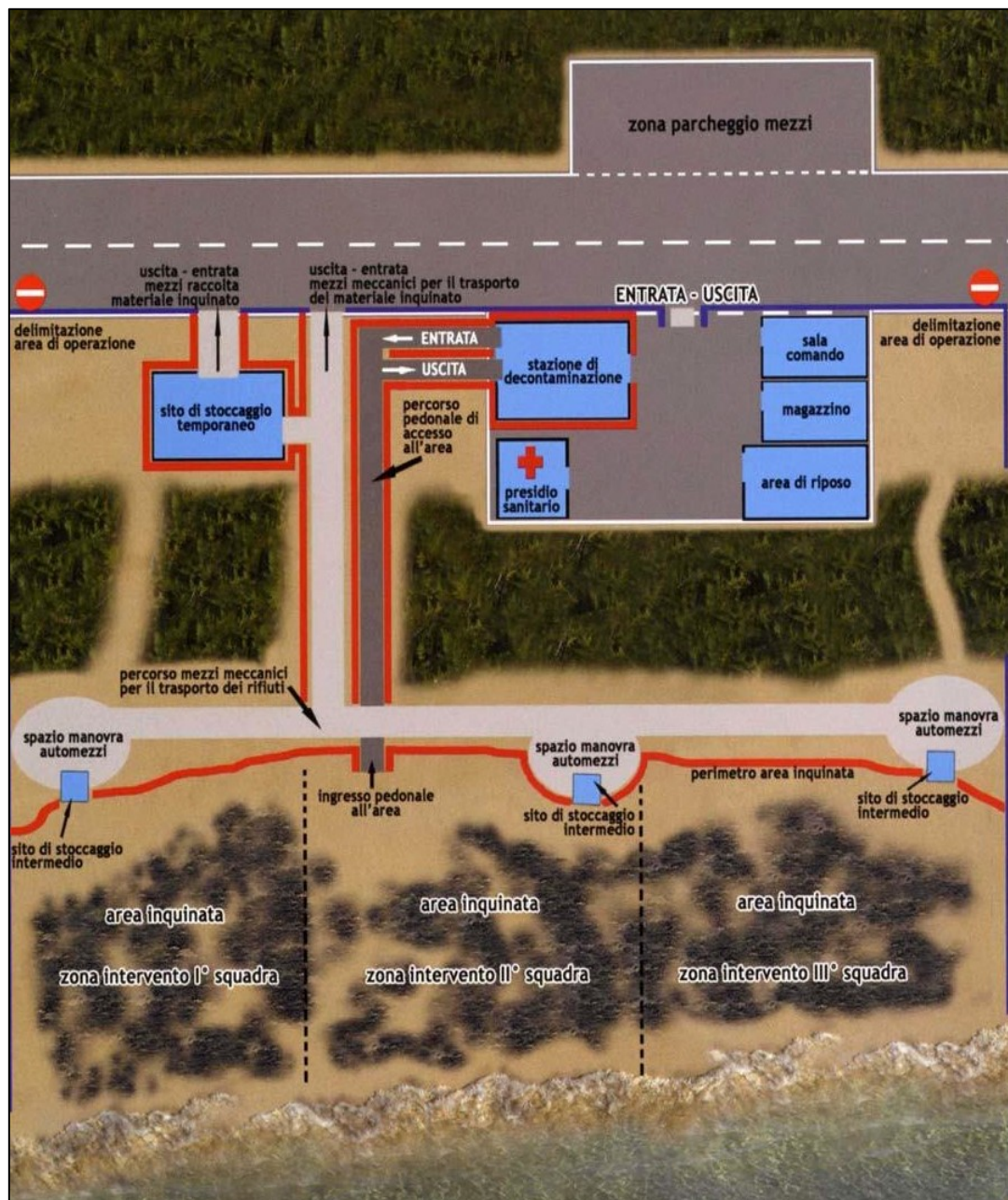
14. NUMERI UTILI

Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza.

Capitaneria di Porto di Ancona:	071 227581
Numero blu emergenze in mare:	1530
Prefettura:	071 22821
S.O.U.P:	840 001111 / 071 8064163
Provincia di Ancona:	071 58941
Posizione di Funzione "Tutela del Mare" della Regione Marche:	071 8062200
Vigili del Fuoco Comando Provinciale:	071 280801
ARPAM, sede di Ancona:	071 28732424 / 071 28732740
Ancona Ambiente:	800 680800
ISPRA:	06 50071

Allegato 1

Schema organizzativo di un "Modulo" ideale:



Allegato 2

Normative sull'inquinamento da altre sostanze nocive

Normative a cui fare riferimento in materia di sostanze nocive diverse dagli idrocarburi:

- Legge 25.1.1979, n. 30 di adesione alla “convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento, o Convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976”;
- Legge 29 settembre 1980, n.622 “ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dall’inquinamento e del protocollo sull’intervento in alto mare causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973” e successive modificazioni;
- Legge 31 dicembre 1982, n.979 “disposizioni per la difesa del mare”;
- Decreto 6 luglio 1983 del soppresso Ministero della Marina Mercantile “aggiornamento delle sostanze nocive di cui all’allegato “A” della legge 31 dicembre 1982, n.979”;
- Legge 4 giugno 1982, n.438 recante “adesione ai protocolli relativi alle convenzioni Marpol e Solas 74”;
- Legge 28 febbraio 1992, n. 220 “interventi per la difesa del mare”;
- Legge 16 luglio 1998, n. 239 (art. 7) "autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali";
- Legge 15 dicembre 1998 n. 464 recante la ratifica della “convenzione internazionale sulla preparazione, lotta e cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi – OPRC 1990;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “norme in materia ambientale”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006 (Gazzetta Ufficiale N. 87 del 13 Aprile 2006) “indicazioni per il coordinamento operativo delle emergenze dovute ad incidenti con presenza di sostanze pericolose”;
- D.G.R. 1350/2013 recante lo “Schema per l’integrazione del Piano Comunale di emergenza rischio da inquinamento costiero”;
- D.P.C.M. del 11/10/2022 recante “Piano nazionale di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze pericolose e nocive”.

Allegato 3

Elenco dei fabbisogni

I mezzi e le attrezzature necessarie ad affrontare un'emergenza causata dallo spiaggiamento di idrocarburi sono, in via non esaustiva, i seguenti:

- Pannelli assorbenti
- Teloni in plastica per l'impermeabilizzazione delle zone di stoccaggio e dei cassoni
- Nastri, reti plastiche e pali metallici per delimitare l'area di intervento e l'area inquinata
- Tende da campo, tavoli, panche e brandine
- Generatore elettrico e apparati radio
- Compressori elettrici
- Taniche in metallo o plastica PET, vasche in PET
- Contenitori ermetici in PET per rifiuti e indumenti contaminati
- Buste in plastica spessa
- Big bags e/o fusti omologati per deporre il materiale recuperato
- Pennelli, scopettoni, spazzole in setola naturale
- Pale, rastrelli, scope
- Setacci grandi da cantiere
- Secchi e carriole
- Spatole e raschietti
- Idropulitrice

Dispositivi di protezione individuali secondo vigenti norme di Legge:

- tute protettive intere da lavoro con cerniera ricoperta, cappuccio, elastico ai polsi e alle caviglie, in tessuto antistatico, ignifugo e antiacido
- tute usa e getta in TYVEK con cappuccio da indossare sopra la precedente
- stivali in PVC con puntale antiperforazione e antischiacciamento e rinforzo posteriore
- guanti a manica lunga resistente a abrasione e rischio chimico con interno in cotone
- occhiali di protezione trasparenti monolente a mascherina con completa protezione degli occhi in polycarbonato e antiappannante
- maschere di protezione con doppio filtro per gas e vapori organici e per gas acidi con respiratore
- caschi di sicurezza omologati
- guanti monouso

Corsi di formazione per il personale comunale e volontario.

Individuazione, lungo la costa, di aree idonee per l'installazione di sensori da attivare in caso di emergenza per supporto alle azioni di rimozione dell'inquinante.